

Giugno

CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE PM E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'

ORD. N. 633

Prot. n. _____ del 07.06.2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN LUNGOMARE FALCOMATA'

I L D I R I G E N T E

Vista che il giorno 9 giugno 2024 avrà luogo sul lungomare Falcomatà l'evento denominato Ecolife;
Resosi necessaria la modifica della circolazione per permettere lo svolgimento dell'evento in sicurezza;
Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;
Visto l'art. 38 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada
Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

O R D I N A

In lungomare Falcomatà tra piazza Indipendenza e salita Monteleone
in parcheggio Stazione Lido Nord e Sud
in via XXIV Maggio tra corso Matteotti e lungomare Falcomatà
interdizione alla circolazione
divieto di sosta ambo i lati con rimozione
in corso Matteotti tra piazza Indipendenza e salita Monteleone
doppio senso di circolazione
in salita Monteleone
senso unico direzione monte-mare

dalle ore 05,00 alle ore 20,00 del 09/06/2024

La Castore Spl dovrà approntare, a propria cura e spese, la segnaletica a norma dell'art. 21 del d.l.vo n. 285/92 e successive modificazioni.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il Responsabile del servizio
Ing. Scalo Domenico

Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco